Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma - Giovedì, 23 settembre 1926** | **Numero 221**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1912.

LEGGE 15 luglio 1926, n. 1587.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Convenzione fra i Governi italiano e britannico relativa alla cessione dell'Oltre Giuba.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominî britannici di Oltre Mare, Imperatore delle Indie, desiderando regolare, con spirito di reciproca buona volontà, alcune questioni concernenti i confini dei loro rispettivi territori in Africa Orientale, hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese della Torretta dei principi di Lampedusa, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Corte di San Giacomo; e

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominî britannici di Oltre Mare, Imperatore delle Indie:

L'onorevolissimo James Ramsay MacDonald, Membro della Camera dei Comuni, Suo Presidente del Consiglio e principale Segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali avendo scambiato i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sua Maestà Britannica in suo nome e per suo conto, ed in virtù del suo protettorato su Zanzibar in nome e per conto di Sua Altezza il Sultano di Zanzibar, per quanto può riguardare quest'ultimo, trasferisce a Sua Maestà il Re d'Italia tutti i diritti sovrani e titoli su quella parte del territorio africano situata fra l'attuale colonia italiana della Somalia meridionale ed una nuova linea di frontiera che sarà determinata come segue:

Dalla confluenza dei fiumi Ganale e Daua, risalendo il corso del Daua fino al punto sud della piccola curva meridionale del detto fiume in vicinanza di Malca Re; quindi in direzione sud-ovest in linea retta fino al centro dello stagno di Dumasa; quindi in direzione sud-ovest in linea retta verso Eilla Kalla (che rimane in territorio britannico) fino a quel meridiano est di Greenwich che lascerà in territorio italiano il pozzo di El Beru; quindi lungo lo stesso meridiano al sud fino a raggiungere il limite tra le provincie del Giubaland e del Tanaland; quindi lungo tale limite provinciale fino ad un punto direttamente a nord del punto sulla costa direttamente ad ovest della più meridionale delle quattro isolette nell'immediata vicinanza di Ras Kiamboue (Dik's Head); quindi direttamente a sud di tale punto sulla costa Ras Kiamboue (Dik's Head) e le quattro isolette summenzionate rimarranno nel territorio da trasferirsi all'Italia.

Nel caso tuttavia che la Commissione di cui all'art. 12 della presente Convenzione trovasse che il pozzo di El Beru non contiene acqua sufficiente o conveniente per il mantenimento in quel punto di un posto di frontiera italiano, la linea di confine, come tra El Beru ed Eilla Kalla, sarà tracciata dalla Commissione stessa, in modo da includere nel territorio italiano il vicino pozzo di El Shama.

Art. 2.

La suddetta frontiera è tracciata sulla carta allegata alla presente Convenzione e tutti i riferimenti alla suddetta descrizione si trovano sulla medesima carta.

In caso di divergenze fra il testo e la carta, il testo avrà la prevalenza.

Art. 3.

Il Governo italiano consente ad abrogare il trattato di commercio fra l'Italia e lo Zanzibar del 23 maggio 1885.

In conformità delle disposizioni della Convenzione di San Germano del 10 settembre 1919, i sudditi italiani nel protettorato di Zanzibar godranno gli stessi diritti e privilegi ed avranno lo stesso trattamento dei sudditi britannici.

Art. 4.

Il Governo italiano indennizzerà il Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar di ogni perdita di reddito netto derivante dal presente trasferimento di territorio e pagherà al Sultano stesso a titolo di indennità, che non dovrà in alcun modo rappresentare un tributo implicante sopravvivenza di sovranità, la somma annuale di lire sterline mille, che costituisce la quota proporzionale dell'annualità che è stata finora pagata dal Governo britannico al Governo di Zanzibar.

Il Governo italiano avrà facoltà di liberarsi in qualunque momento di tutti gli obblighi assunti nel precedente paragrafo mediante il pagamento di una somma complessiva di venticinquemila lire sterline al Governo di S. A. il Sultano di Zanzibar.

Art. 5.

Se il Governo italiano desiderasse in qualunque tempo di abbandonare in tutto o in parte il territorio come sopra tra-

sferitogli, esso Governo si impegna ad offrirlo al Governo britannico ad eque condizioni.

Nel caso di divergenze tra i due Governi circa le condizioni di tale trasferimento, la questione sarà deferita all'arbitrato, conformemente ad una procedura che il Consiglio della Società delle Nazioni potrà stabilire.

Art. 6.

I sudditi britannici, eccetto quelle persone che sono diventate tali con l'annessione della Colonia del Kenya, ordinariamente residenti al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nel territorio trasferito di cui all'articolo 1, conserveranno la loro nazionalità britannica senza essere costretti a ritirarsi dal detto territorio o ad abbandonare le loro proprietà, a meno che nei mesi dell'entrata in vigore della presente Convenzione essi optino per la nazionalità italiana. Nel caso che essi non opteranno per la nazionalità italiana e vorranno ritirarsi dal territorio trasferito, avranno facoltà di farlo nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

I protetti britannici e i sudditi britannici che sono divenuti tali con l'annessione della colonia del Kenya, ordinariamente residenti nel territorio trasferito, acquisteranno la nazionalità italiana e cesseranno di essere rispettivamente protetti britannici e sudditi britannici.

Tuttavia, purchè tali persone non siano somali nè appartengano alle razze indigene del territorio trasferito, esse avranno il diritto di conservare la loro nazionalità a condizione che si ritirino dal territorio trasferito nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Lo stesso diritto è riconosciuto ad un certo numero di somali separati dalle loro famiglie dalla nuova frontiera, compatibilmente con le risorse dei pozzi e dei pascoli nel territorio definito nell'annesso al presente articolo, e tenendo conto delle presenti e delle ragionevoli future esigenze delle tribù o fazioni di tribù già residenti nel suddetto territorio, e purchè tali persone siano individualmente registrate prima di essere autorizzate a passare in territorio britannico. La Commissione di cui all'art. 12 della presente Convenzione deciderà circa la sufficienza a tal riguardo dei detti pozzi e pascoli e circa il numero delle persone che potranno prevalersi di tale diritto.

Le persone che si ritireranno dal territorio trasferito secondo le disposizioni del presente articolo saranno autorizzate a portare seco la loro proprietà mobiliare di qualsiasi specie senza pagamento di alcuna tassa di esportazione. Esse non saranno neanche soggette riguardo a tale proprietà ad alcuna tassa di importazione nella colonia del Kenya. Esse avranno facoltà di conservare le loro proprietà immobiliari nel territorio trasferito.

Annesso.

Il territorio situato tra una linea diretta dalle paludi del Lorian a Saddi, una linea diretta fino ad El Beru, quindi la linea descritta all'art. 1 da El Beru fino alla congiunzione della linea stessa con il confine tra il Tanaland ed il Giubaland, ed una linea diretta dalla congiunzione suddetta fino alle paludi del Lorian.

Art. 7.

Tutte le concessioni o diritti di proprietà nel suddetto territorio che sono stati riconosciuti validi dal precedente Governo e sono posseduti da privati o da associazioni alla data del trasferimento del territorio stesso, saranno riconosciuti validi dal Governo italiano al quale saranno trasferiti tutti i diritti e gli obblighi del precedente Governo nei riguardi delle dette concessioni.

Rimane stabilito che le concessioni ed i diritti di proprietà saranno esercitati in conformità delle leggi generali e dei regolamenti in vigore della colonia italiana della Somalia meridionale e che il Governo italiano potrà imporre ai concessionari e proprietari tutte le necessarie limitazioni per l'esecuzione di lavori di utilità pubblica, accordando alle suddette persone gli stessi compensi o indennità a cui avrebbero diritto i sudditi italiani in casi analoghi.

Art. 8.

Tutti i trattati, convenzioni ed accordi tra il Governo di Sua Maestà Britannica ed il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia applicabili alla colonia italiana della Somalia ed attualmente in vigore, saranno estesi al territorio ora trasferito in conformità della presente Convenzione.

Art. 9.

I due Governi si impegnano a cercare rispettivamente di impedire ogni migrazione di somali od altri indigeni attraverso la frontiera stabilita dall'art. 1 della presente Convenzione.

Se tuttavia le indagini della Commissione di cui all'art. 12 della presente Convenzione dimostreranno che in vicinanza del settore della nuova frontiera da El Beru al confine Giubaland-Tanaland esiste una deficienza di pascoli per le tribù situate entro il confine italiano, e se tali indagini dimostreranno che durante la stagione delle piogge vi è oltre il confine britannico del detto settore e nella regione limitata all'est dalla nuova frontiera e all'ovest dalla linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama-Guda più pascolo utile di quello che è necessario per le tribù in territorio britannico, in tal caso la Commissione stessa avrà potere di decidere che per un certo periodo, non minore di cinque anni, i somali od altri indigeni del territorio trasferito, potranno durante la stagione delle piogge attraversare la frontiera fino a quella distanza ed in quel numero che la Commissione potrà stabilire, rimanendo inteso che in nessun caso tali somali o indigeni potranno essere autorizzati a passare all'ovest della linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama Guda. Le decisioni della Commissione saranno messe in esecuzione dalle autorità competenti ed alla fine del periodo stabilito la situazione sarà riesaminata con spirito amichevole al lume della esperienza acquistata e secondo le esigenze in quel tempo delle tribù in territorio britannico.

Art. 10.

I due Governi prenderanno gli accordi necessari nei riguardi delle speciali condizioni di tempo e di luogo per l'evacuazione delle truppe britanniche dal territorio trasferito e per l'entrata delle truppe italiane; essi Governi stabiliranno di accordo colle autorità locali le condizioni di trasferimento al Governo italiano degli edifici governativi esistenti nel territorio trasferito e che il Governo italiano vorrà acquistare dal Governo britannico, nonchè le condizioni di acquisto delle installazioni radiotelegrafiche a Kisimajo.

Il Governo italiano conviene di rispettare i diritti dei pensionati sudanesi restanti a Jonte, in conformità delle leggi generali e dei regolamenti della colonia italiana della Somalia meridionale e di prendere provvedimenti per la manutenzione del cimitero di Kisimajo e del monumento commemorativo di Jenner.

Art. 11.

I due Governi convengono di consultarsi per concretare e mettere in vigore provvedimenti reciproci per il controllo dell'illecito traffico dell'avorio attraverso la frontiera stabilita dall'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 12.

Il modo di esecuzione della presente Convenzione sarà stabilito sui luoghi da una Commissione composta di funzionari italiani e britannici nominati a tale scopo dai due Governi. Fino a quando l'intera frontiera non sarà stata tracciata con accurata ispezione, i funzionari suddetti avranno facoltà di decidere, purchè si possa raggiungere un accordo, a quale dei due Governi saranno attribuiti i posti d'acqua d'importanza locale situati presso il confine di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Nel caso che non fosse possibile raggiungere un accordo, i punti contenziosi saranno stabiliti da un'accurata ispezione, in conformità della linea tracciata all'art. 1 della presente Convenzione.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate al più presto possibile in Londra.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare, a Londra, il 15 luglio 1924.

(L. S.) *Torretta.* (L. S.) *J. Ramsay MacDonald.*

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1913.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1609.

Estensione dell'ordinamento gerarchico del Regno al personale sanitario della cessata Amministrazione austro-ungarica e dell'Amministrazione statale di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduti i Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 518, e 5 luglio 1923, n. 1712;
Veduto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei posti dei diversi gradi da assegnarsi al 1° dicembre 1923 ed al 1° dicembre 1924, rispettivamente, agli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austro ungarica ed agli impiegati dell'Amministrazione statale di Fiume, gli uni e gli altri passati alle dipendenze dell'Amministrazione della sanità pubblica, è stabilito, agli effetti della prima assegnazione del trattamento economico di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dalla seguente tabella:

Medici (gruppo A).

Grado	Numero dei posti
7° Medici provinciali di 2ª classe	3
8° Primi medici provinciali aggiunti	12
9° Medici provinciali aggiunti di 1ª classe	8
10° Medici provinciali aggiunti di 2ª classe	—

Veterinari (gruppo A).

Grado	Numero dei posti
7° Veterinari provinciali di 2ª classe	1
8° Veterinari provinciali di 3ª classe	8
9° Veterinari di confine e di porto di 1ª classe	4
10° Veterinari di confine e di porto di 2ª classe	8

Chimici (gruppo A).

(Addetti al Laboratorio di Stato per l'esame delle sostanze alimentari in Trento).

Grado	Numero dei posti
7° Coadiutore	1
9° Assistente	1

fino a che il suddetto Istituto non sia passato a carico della Provincia a senso delle disposizioni vigenti.

Personale subalterno.

Agenti di sanità.

Guardie	3

Gli stipendi corrispondenti ai gradi di cui alla precedente tabella sono quelli indicati dall'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; per il personale subalterno è applicabile la tabella n. 5 per gli agenti di sanità, di cui all'allegato V del citato Regio decreto.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei posti agli impiegati della cessata Amministrazione austro-ungarica sono da osservarsi le norme seguenti:

a) coloro che all'entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano la nomina nella nona o nella decima classe di rango saranno collocati al 10° grado;

b) coloro che alla data stessa avevano la nomina nella ottava classe di rango saranno collocati al 9° grado;

c) coloro che alla data stessa avevano la nomina nella settima classe di rango saranno collocati all'8° grado;

d) coloro che alla data stessa avevano la nomina nella sesta classe di rango saranno collocati al 7° grado.

Art. 3.

Agli impiegati ed agenti, collocati nei nuovi gradi a senso degli articoli precedenti, verrà riconosciuta:

1° per quelli indicati alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 2 e per gli agenti di sanità, un'anzianità, a tutti gli effetti, pari a quella ad essi spettante al 1° dicembre 1923, in base ai provvedimenti di assimilazione economica di cui al R. decreto 18 febbraio 1923, n. 518;

2° per quelli indicati alla lettera b) di detto art. 2 una anzianità, a tutti gli effetti, pari a quella ad essi spettante al 1° dicembre 1923, in base ai provvedimenti di assimilazione economica di cui al R. decreto 18 febbraio 1923, n. 518, diminuita di anni sei, ad eccezione dell'assistente di chimica, cui detta anzianità viene calcolata per intero;

3° per quelli indicati alla lettera c) del ripetuto art. 2 un'anzianità ai soli effetti economici, pari a quella ad essi spettante al 1° dicembre 1923, in base ai provvedimenti di assimilazione economica di cui al R. decreto 18 febbraio 1923, n. 518, diminuita di anni dodici.

Art. 4.

Le promozioni al grado 6° avranno luogo nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui alla tabella n. 42, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, mediante scrutinio di merito comparativo fra gli impiegati del grado immediatamente inferiore che abbiano compiuto nel grado medesimo tre anni di effettivo servizio. Lo scrutinio è unico per i funzionari del ruolo predetto e per quelli ad essi assimilati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica e Fiumana.

Questi ultimi, in caso di promozione, passano nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 5.

Sono esclusi dal trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli impiegati già esonerati a norma del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 137. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1914**.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1610**.

Fissazione, per alcune provincie del Regno, della data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del Podestà e della Consulta municipale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le provincie di Genova, Reggio Calabria, Salerno, Udine e Verona è fissata al 26 settembre 1926, la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni indicati dall'articolo 1 della suddetta legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 146. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1915**.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. **1602**.

Istituzione in Capodistria di una Scuola di pratica agricola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1926, n. 998;
Viste le deliberazioni 10 febbraio 1926 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria dell'Istria; del Consiglio comunale di Capodistria in data 23 luglio 1925; del Consiglio comunale di Pirano in data 29 dicembre 1925; del Commissario prefettizio del comune di Isola d'Istria in data 11 luglio 1925; del Commissario prefettizio del comune di Paugnano in data 11 luglio 1925; della Giunta municipale di Villa Decani in data 28 novembre 1925; del Commissario sottoprefettizio del comune di Maresego in data 22 agosto 1925; del Consiglio comunale di Erpelle-Cosina in data 12 luglio 1925; del Consiglio comunale di Matteria in data 29 novembre 1925; del Commissario prefettizio del comune di Buie d'Istria in data 21 settembre 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Capodistria una Scuola di pratica agricola quale ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Del consorzio fanno parte lo Stato, la provincia dell'Istria ed i comuni di Capodistria, di Pirano, d'Isola d'Istria, di Paugnano, di Villa Decani, di Maresego, di Erpelle-Cosina, di Matteria e di Buie d'Istria.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento della Scuola: lo Stato con annue L. 30,000 stanziate nel cap. 54, allegato n. 8, n. 70, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27, e capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire; la provincia dell'Istria con annue L. 40,000; i comuni di Capodistria con annue lire 10,000, di Pirano con annue L. 2400, d'Isola d'Istria con annue L. 2000, di Paugnano con annue L. 1200, di Villa Decani con annue L. 1200, di Maresego con annue L. 1000, di Erpelle-Cosina con annue L. 2400, di Matteria con annue L. 1200 e di Buie d'Istria con annue L. 1200.

Il vivaio provinciale viene annesso alla Scuola ed è posto sotto la sua direzione.

Gli utili netti dell'azienda agraria, una volta provvisto alla completa sistemazione di essa e alla formazione del capitale circolante di cui abbisogna per la sua normale gestione, sono destinati al funzionamento della Scuola ed al suo incremento.

Art. 3.

La Scuola di pratica agricola, indirizzata più particolarmente alla frutticoltura e alla orticoltura, ha lo scopo di formare una vera e propria maestranza agricola.

Ad essa saranno ammessi, in seguito ad esame, solo figli di agricoltori della regione Giulia, che abbiano conseguita la licenza elementare e raggiunto il 16° anno di età e non superato il 18°.

La durata del corso sarà fissata dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

E' obbligatorio l'internato per i giovani le cui famiglie non siano di Capodistria. Gli esterni sono soggetti alla stessa disciplina degli interni per quanto riguarda l'orario scolastico, di lavoro e di studio.

Alla fine del corso sarà rilasciato, in seguito a superato esame, un certificato di frequenza e di profitto.

Alla Scuola potrà essere annesso un corso di economia e di educazione domestica rurale per le giovani contadine da svolgersi nel mese che si riterrà il più adatto, secondo norme da fissarsi nel regolamento della Scuola.

La Scuola terrà corsi temporanei serali e domenicali per per contadini adulti.

Art. 4.

La Scuola è retta da un Consiglio di amministrazione costituito di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale; di due rappresentanti della provincia dell'Istria; da un rappresentante del comune di Capodistria e da un rappresentante degli altri Comuni di cui all'art. 2 del presente decreto che contribuiscono al mantenimento della Scuola.

Il direttore della Scuola fa parte del Consiglio con voto deliberativo e con le funzioni di segretario.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola mediante i contributi ed i mezzi previsti dall'art. 2 del presente decreto.

I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.

Art. 5.

Il personale della Scuola si compone di un direttore insegnante di agraria, che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, ma la cui nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, di un insegnante incaricato delle materie di cultura generale, e del personale tecnico, amministrativo e d'inservienza nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 6.

Il direttore ha il governo didattico tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che riceverà in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Art. 7.

Il personale insegnante e quello amministrativo saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 8.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola; determinerà per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per la assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale che delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 133. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1916.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1603.**

Riordinamento del Regio istituto industriale Quintino Sella di Biella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 29 settembre 1922, n. 1451, concernente l'ordinamento dell'Istituto industriale Quintino Sella di Biella;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1926, registro n. 2, foglio n. 291, che fissa il contributo del Ministero e degli enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3144, e R. decreto legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto lo statuto della Fondazione per l'assistenza alle scuole industriali, commerciali, operaie in Biella e circondario, eretta in ente morale con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 649;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale Quintino Sella di Biella, comprende quattro sezioni di durata di corso quinquennale ciascuna: per periti meccanici elettricisti, con specializzazione per le industrie tessili, per periti chimici industriali e coloristi, per periti costruttori edili, stradali ed idraulici. All'Istituto sono aggregati corsi serali per maestranze tessili, tintorie, meccaniche ed edili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in un laboratorio di tessitura meccanica ed a mano:

in un laboratorio meccanico;

in un laboratorio di tintoria;

in un laboratorio di elettrotecnica, oltrechè in gabinetti e in laboratori di fisica e di chimica e nel Lanificio-scuola Felice Piacenza, annessa al Regio istituto.

Art. 3.

Il personale titolare dell'Istituto si compone del direttore, di 18 insegnanti, di un segretario, di un vice segretario, di un magazziniere.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo dell'Istituto concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 360,000;

il comune di Biella, con L. 40,782;

la provincia di Novara, con L. 48,938;

la Camera di commercio di Torino, con L. 28,546;

la Fondazione per l'assistenza alle scuole industriali, commerciali ed operaie di Biella, come contributo fisso sul l'attuale reddito del capitale nominale di un milione di consolidato 5 per cento, con L. 50,000.

Il comune di Biella resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, di fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 134. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1917.**

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. **1604.**

Estensione alla città e al territorio di Fiume delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito in legge 10 luglio 1925, n. 1512, col quale la città ed il territorio di Fiume attribuito all'Italia con l'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, sono stati annessi al Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono applicabili alla città ed al territorio di Fiume, annessi al Regno per effetto del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito in legge 10 luglio 1925, n. 1512, le disposizioni dei Regi decreti legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, e quelle del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private.

Con successivo decreto, da emanarsi in conformità dell'articolo 67 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, saranno stabilite le disposizioni transitorie e le eventuali modifiche ai citati decreti legge che si rendessero necessarie per l'applicazione di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 135. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1926.
Multa inflitta al Banco Goldschmied di Milano, per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi;
Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1926, riguardante le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;
Visto il verbale e gli accertamenti degli ispettori del Tesoro incaricati del controllo sul commercio dei cambi;

Decreta:

Il Banco Goldschmied di Milano, essendo incorso nella inosservanza del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi, e del decreto Ministeriale 11 giugno 1926, contenente le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto, è punito con la multa di L. 25,000.

L'intendente di finanza di Milano provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1926.
Multa inflitta alla Banca Colombo Abramo di Milano, per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi;
Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1926, riguardante le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;
Visto il verbale e gli accertamenti degli ispettori incaricati del controllo sui cambi;

Decreta:

La Banca Colombo Abramo di Milano, essendo incorsa nella inosservanza dell'art. 3 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926 contenente le norme per l'applicazione del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, è punita con la multa di L. 1000.

L'intendente di finanza di Milano provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1926.
Multa inflitta alla Banca agricola industriale di Moncalvo, per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi;
Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1926, riguardante le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;
Visto il verbale e gli accertamenti dell'ispettore superiore del Tesoro delegato alla Borsa di Torino;

Decreta:

La Banca agricola industriale di Moncalvo (Direzione centrale in Torino) essendo incorsa nell'inosservanza del l'art. 6 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926, sui cambi, è punita con la multa di L. 500.

L'intendente di finanza di Torino provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1926.
Multa inflitta al signor Martini Giacomo di Antonio, di San Remo, per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi;
Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1926, riguardante le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;
Visto il verbale in data 30 agosto 1926, della Regia questura di Imperia;

Decreta:

Il signor Martini Giacomo, di Antonio, negoziante in prodotti chimici a San Remo, essendo incorso nella inosservanza dell'art. 18 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926, sui cambi, per aver girato all'estero due assegni circolari di L. 10,000 ciascuno senza la preventiva autorizzazione del Tesoro, è punito con la multa di L. 800.

L'intendente di finanza di Imperia provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Con foglio in data 21 settembre 1926, S. E. il Ministro per le finanze ha inviato a S. E. il Presidente della Camera il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 22 settembre 1926.

Francia	75.29	New York	27,378
Svizzera	529.03	Dollaro Canadese	27.32
Londra	132.874	Oro	528.27
Olanda	10.975	Belgrado	48.25
Spagna	415.25	Budapest (pengő)	0.0386
Belgio	71.50	Albania (Franco oro)	527 —
Berlino (Marco oro)	6.507	Norvegia	6 —
Vienna (Schillinge)	3.88	Polonia (Sloty)	—
Praga	81.20	Rendita 3,50 %	65.40
Romania	14.10	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	140.35	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	25.34	Consolidato 5 %	86.95
Peso Argentino carta	11.15	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.05

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1926*

OPERAZIONI ORDINARIE (libretti nominativi e di beneficenza).

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	—	43,625	35,621	8,004	188,785	287,417
Mesi precedenti	—	173,842	93,061	80.781	856,229	842.022
Somme totali dell'anno in corso	—	217,467	128,682	88,785	1,045,014	1,129,439
Anni 1876-1925	10,850	27,180,550	20.139.821	7,040 729	126,495.560	99.080.181
Somme complessive	10,850	27,398,017	20,268,503	7,129,514	127,540 574	100,209,620

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di maggio	199,239,522.43	—	199,239,522.43	287,880,032 —	
Mesi precedenti	855,499,884.69	—	855,499,884.69	1,137,236,434.21	
Somme totali dell'anno in corso	1,054 739,407.12	—	1,054,739,407.12	1,425,116,466.21	(1) 9,666,216,055.54
Anni 1876-1925	40,862,077,365.62	2,451,926,675.25	43 314,004,040.87	33,281,376,926.24	
Somme complessive	41,916,816,772.74	2,451,926,675.25	44 368,743,447.99	34,706,493,392.45	

(1) Compresi i premi in L. 3,966,000 — Il credito della beneficenza è di L. 54,579,804.02.

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	—	642	304	338	2,875	3,076
Mesi precedenti	—	2,656	811	1,845	12,024	11,879
Somme totali dell'anno in corso	—	3,298	1,115	2,183	14,899	14,955
Anni 1915-1925	402	70,652	29,708	40,944	264,205	241.678
Somme complessive	402	73,950	30,823	43,127	279,104	256,633

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di maggio	2,046,019.70	—	2,046,019.70	2,274,124.06	
Mesi precedenti	9,321,158.60	—	9,321,158.60	9,426,071.96	
Somme totali dell'anno in corso	11,367,178.30	—	11,367,178.30	11,700,196.02	(1) 31,867,276.12
Anni 1915-1925	188,527,795.85	4,127,084.91	192,654,880.76	160,488,586.92	
Somme complessive	199,894,974.15	4,127,084.91	204,022,059.06	172,188,782.94	

(1) Compreso importo premi L. 34,000.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Buoni in Lire Italiane (dati definitivi).

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEI CAPITALI		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di maggio	17,037	12,601	30,467	6,006	8,758	7,164	15,620	1,639	68,501,200 —	28,272,800 —	40,228,400 —
Mesi precedenti	69,168	49,654	116,634	19,382	29,464	24,467	55,774	4,803	245,287,800 —	94,968,900 —	150,318,900 —
Somme totali dell'anno in corso	86,205	62,255	147,101	25,388	38,222	31,631	71,394	6,442	313,189,000 —	123,241,700 —	190,547,300 —
Anno 1925	152,846	146,320	377,570	18,473	34,300	29 611	66,635	1,943	558,379,600 —	94,585,500 —	463,794,100 —
Somme complessive	239,051	208,575	524,671	43,861	72,522	61,242	138029	8,385	872,168,600 —	217,827,200 —	654,341,400 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di maggio		385,997.50		
Mesi precedenti		973,330.40		
Somme totali dell'anno in corso	6,276,024.40	1,359,327.90	4,411,838.30	658,753,238.30
Anno 1925		504,858.20		
Somme complessive		1,864,186.10		

Buoni in Lire Sterline (taglio unico di 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di maggio	11	36	55 —	180 —	—		2.14,2		
Mesi precedenti	149	91	745 —	455 —	—		1.17,6		
Somme totali dell'anno in corso	160	127	800 —	635 —	165 —	23,5.2	4.11,8	18.12,6	4158.12,6
Anno 1925	797	2	3,985 —	10 —	3,975 —		1,0		
Somme complessive	957	129	4,785 —	645 —	4,140 —		4.12,8		

Buoni in Dollari (taglio unico 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi liquidati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di maggio	158	38	15,800 —	3,800 —	12,000 —		33.30		
Mesi precedenti	180	175	18,000 —	17,500 —	500 —		179.30		
Somme totali dell'anno in corso	338	213	33,800 —	21,300 —	12,500 —	331.40	212.60	108.30	61,108.30
Anno 1925	549	64	54,900 —	6,[illegible]00 —	48,500 —		13.50		
Somme complessive	887	277	88,700 —	27,700 —	61,000 —		226.10		

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di maggio	2,182	1,426	756	3,139	6,432,591.86	3,783	6.874,387.90	—
Mesi precedenti	7,736	5,939	1,797	11,216	23,316,497.92	11,555	20,499,939.4[illegible]	—
Somme totali dell'anno in corso	9,918	7,365	2,553	14,355	29,749,089.78	15,338	27 374,327.3[illegible]	[illegible],374,762.43
Anni 1883-1925	405,343	268,367	136,976	1,754,537	1,280,711.552.64	2,492,444	1,199,462.567.07	[illegible]1,248,985.57
Somme complessive .	415,261	275,732	139,529	1,768,892	1,310,460,642.42	[illegible],507,782	1,226,836,894.42	83,6[illegible]3,748 —

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di maggio	1,686	7,573		3,972	25,321,099.68	6,988	55,348,909.8[illegible]	
Mesi precedenti	10,024	30,574		15,357	126,292,473.63	29,590	237,887,058.93	
Somme totali dell'anno in corso	11,710	38,147	454,124	19,329	151,613,573.31	36,578	293,235,968.82	3,558,367,286.40
Anni 1890-1925	1,358,826	878,265		2,131,916	6,699,373,759.76	717,371	2,637,72[illegible],921.59	
Somme complessive .	1,370,536	916,412		2,151,245	6,850,987,333.07	753,949	2,960,958,890.41	

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di maggio	62
Mesi precedenti	290
Somma dell'anno in corso . . .	352
Anni 1909-1925	4,701,355
Somma complessiva . . .	4,701,707

Rimasti in corso N. 162,930

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di maggio	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1925	8,14[illegible],737.31
Somma complessiva . . .	8,143.737.31

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Portici e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, apre un concorso al posto di assistente addetto alla cattedra di patologia vegetale con lo stipendio iniziale di L. 7000, il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti ed affini al titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il professore di patologia vegetale avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi delle ore 16 del giorno 15 novembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea di dottore in scienze agrarie, ottenuto in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento e pubblicazioni che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica e professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere redatte in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti in ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del Registro la tassa di concorso in L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno in cui avrà luogo presso il Regio istituto superiore agrario di Portici la prova di esame

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Portici, 10 agosto 1926.

Il direttore: prof. FILIPPO SILVESTRI.

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zoologia presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Portici e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, apre un concorso al posto di assistente addetto alla cattedra di zoologia con lo stipendio iniziale di L. 7000, il supplemento di servizio attivo in L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti od affini al titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il professore di zoologia avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi delle ore 16 del giorno 15 novembre 1926, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea di dottore in scienze agrarie, ottenuto in una università o istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento e pubblicazioni che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica e professionale percorse

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere redatte in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti in ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso in L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati del giorno in cui avrà luogo presso il Regio istituto superiore agrario di Portici la prova di esame.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Portici, 10 agosto 1926.

Il direttore: FILIPPO SILVESTRI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.